



# COMUNE DI LAZZATE

Provincia di Monza e della Brianza

## Ordinanza Sindacale

**Numero Registro Generale**

**17**

**Data**

**30-04-2020**

<b>OGGETTO:</b>	<b>RIAPERTURA DEL CIMITERO COMUNALE DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19</b>
-----------------	--

## IL SINDACO

Visto l'art.32 della L.833/1978, l'art.117 del D.Lgs. 112/1998 nonché l'art.50 commi 5 e 6 del D.Lgs. 267/000;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, lett. a), che prescrive "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Visto, il DPCM 09.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con particolare riferimento all'art. 1, comma

2, che testualmente dispone: “Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;

Visto da ultimo il DPCM 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio regionale che nazionale;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 riguardante le competenze in carico al Sindaco, con particolare riferimento al comma 4, per il quale: “4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”;

Vista la competenza del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978;

Visto l’art. 54 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce alla persona del Sindaco quale Ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire situazioni di emergenza sanitaria e di igiene pubblica;

Visto il D.P.C.M. del 10/04/2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n° 528 del 11/04/2020;

Visto il D.P.C.M. del 26/04/2020;

Richiamata l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n 12 in data 19.3.2020 ad oggetto :

“ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE –PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID-19.  
CHIUSURA DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI VIA I^ MAGGIO E DEL CIMITERO COMUNALE”

con quale si disponeva la chiusura del cimitero comunale con decorrenza dal 20.3.2020;

Ritenuto di disporre la riapertura e l’accesso al cimitero comunale con decorrenza dal giorno **4 maggio 2020** negli orari attualmente in vigore, nel rispetto delle disposizioni in vigore sull’obbligo dell’utilizzo delle mascherine, del mantenimento delle distanze sociali e del divieto di assembramento.

### **ORDINA**

Per le motivazioni di cui in premessa, di consentire l'accesso al cimitero comunale con decorrenza dal giorno **4 maggio 2020**, negli orari attualmente in vigore, rispettando le disposizioni in vigore sull’obbligo dell’utilizzo delle mascherine, del mantenimento delle distanze sociali e del divieto di assembramento.

### **DISPONE**

Che la presente disposizione resti in vigore fino a revoca, fatte salve nuove direttive o provvedimenti straordinari.

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale e sul portale internet di questa Amministrazione Comunale.

La trasmissione della presente ordinanza al responsabile dell’ufficio tecnico per gli adempimenti di competenza.

La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Monza e Brianza .

**I cittadini, ove possibile, per successive informazioni , sono invitati a consultare il sito web [www.lazzate.com](http://www.lazzate.com)**

Lazzate, 30-04-2020

IL SINDACO

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**